



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
Ufficio V – Relazioni sindacali della Polizia di Stato

N. 555/V-RS/01/137
Rif. n. 67/2026 del 22.5.2026

Roma, data del protocollo

OGGETTO: “Articolo 40, Decreto Legislativo 151/2001”.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP CGIL

ROMA

Con riferimento alla nota sopra distinta, concernente l'oggetto, la Direzione Centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato ha rappresentato quanto segue.

Nell'ordine, l'art. 39 prevede che:

“1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.

2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.

3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.”

Il successivo art. 40 estende il diritto ai periodi di riposo anche al padre lavoratore nei seguenti termini:

“1. I periodi di riposo di cui all'articolo 39 sono riconosciuti al padre lavoratore:

- a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;*
- b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;*
- c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;*
- d) in caso di morte o di grave infermità della madre.”*

A venire in rilievo, in questa sede, è l'ipotesi di cui alla lettera b) dell'art. 40.

In particolare, occorre chiarire se il requisito dell'alternatività tra la fruizione del beneficio da parte della madre o del padre sia da intendersi con riferimento all'istituto considerato nella sua globalità ovvero alle ore di assenza fruibili nella singola giornata lavorativa.

Dal tenore letterale della disposizione di cui all'art. 39, si può ritenere che i periodi di riposo siano da intendere non già in senso unitario, ma parcellizzato. In questo senso, infatti, appare dirimente il meccanismo di operatività dell'istituto delineato dall'art. 39,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
Ufficio V – Relazioni sindacali della Polizia di Stato

che riferisce la fruizione del beneficio alla singola giornata lavorativa, determinandone il quantum a seconda della durata della stessa.

Tale conclusione, peraltro, risulta coerente con la *ratio* che ispira l'intero d.lgs. n.151/2001, i cui istituti sono finalizzati ad assicurare la massima tutela possibile al minore.

Laddove, infatti, si ritenesse che l'alternatività tra madre lavoratrice e padre lavoratore nella fruizione dei periodi di riposo sia da riferire all'istituto nel suo complesso, la mancata possibilità di accedervi da parte del secondo qualora la prima non se ne avvalga finirebbe per penalizzare il minore, privandolo dell'accudimento da parte del padre.

Da quanto detto consegue che, nel caso in cui la madre lavoratrice non intenda fruire dei periodi di riposo in una specifica giornata lavorativa, i medesimi saranno utilizzabili da parte del padre lavoratore.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
De Bartolomeis